

Accertamenti integrativi per il medesimo periodo di imposta

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 21 Marzo 2023

È consentita la realizzazione del cosiddetto “*accertamento a singhiozzo*”, ovvero il susseguirsi di **accertamenti successivi ad un primo accertamento parziale** fondati su elementi acquisiti fin dall'origine dal fisco, ma non contestati immediatamente?

È ammissibile che, dopo un primo accertamento “parziale”, ne segua “a singhiozzo” un altro, **basato su altri elementi acquisiti sin dall'origine ma non contestati**?

In caso di accertamento integrativo, che presuppone una precedente emissione di un avviso ordinario, e non la diversa ipotesi in cui l'avviso precedente doveva ritenersi parziale, come ci si comporta?

Accertamenti a singhiozzo: il principio

L'avviso di **accertamento parziale** non esonera l'Ufficio, che intenda procedere con un **nuovo avviso di accertamento per il medesimo periodo di imposta**, dall'addurre **nuovi fatti**, dovendo il nuovo accertamento fondarsi su fonti diverse da quelle poste a base del primo o comunque su dati la cui conoscenza, da parte dell'ente impositore, sia ad esso sopravvenuta, in applicazione del generale **principio della tendenziale unicità degli accertamenti**,^[1] altrimenti pregiudicandosi il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva che tale principio garantisce.



L'accertamento integrativo, susseguente a quello parziale, non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall'ente impositore fin dall'origine ma non contestati^[2], in quanto ciò pregiudicherebbe il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva, a cui presidio si pone il predetto principio generale, ma deve necessariamente fondarsi su nuovi elementi atti a giustificarlo, non essendo ammissibile un accertamento a singhiozzo, senza che di essi debba darsi

indicazione in modo specifico a pena di nullità^[3], come invece sancito dall'art. 43 del citato d.P.R..^[4]

Tale principio è stato statuito dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 4650 del 14 febbraio 2023**.

Il caso di Cassazione

Il giudice di appello ha ritenuto l'**atto impositivo integrativo nullo, avendo l'Ufficio già proceduto con un precedente avviso di accertamento** al recupero dell'IRAP per il medesimo periodo di imposta, **senza addurre nuovi e ulteriori elementi di fatto** (sopraggiunti al precedente avviso) ai fini della integrazione dell'accertamento originario.

Il giudice del gravame ha ritenuto che il nuovo atto impositivo fosse fondato su una «*semplice riconsiderazione*» degli stessi elementi di fatto posti a fondamento dell'atto impositivo preesistente.

Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto che **non potessero considerarsi nuovi fatti la mera rielaborazione degli elementi già conosciuti dall'Ufficio e frutto, pertanto, di «una semplice riconsiderazione di quanto era già noto al momento dell'emanazione del primo avviso»**.

Esso ha appurato che entrambi gli avvisi (quello

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento